



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "VALDARNO"-S. GIOVANNI VALDARNO
Prot. 0015830 del 11/10/2023
I (Uscita)



REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

INDICE:

Art.1 – Finalità 2
Art.2 – Tipologia dei viaggi..... 2
Art.3 – Pianificazione delle attività..... 3
Art.4 – Destinatari 4
Art.5 – Docente referente e accompagnatori 5
Art.6 – Allievi diversamente abili 6
Art.7 – Organizzazione e gestione 6
Art.8 – Norme finali 7

Art.1 – Finalità

1. L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curricolare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare e appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica.
3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all'inizio delle lezioni, determinante non solo per l'attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. A tali fine il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzioni degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti.
4. L'istituto si caratterizza per un'apertura verso l'esterno mediante attività integrate nella didattica curricolare perché la natura stessa dell'attività lavorativa di riferimento richiede una costante relazione con il territorio ed i suoi molteplici aspetti. I C.d.C., in sede di programmazione annuale dell'attività, predispongono un piano di iniziative da svolgersi durante l'orario delle lezioni o nell'arco della giornata. A queste si aggiungono attività di maggior durata come i viaggi d'istruzione, i soggiorni linguistici all'estero, gli scambi culturali.

Art.2 – Tipologia dei viaggi

- Viaggi di istruzione (in Italia e all'estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno):
 - a) viaggi di integrazione alla preparazione di indirizzo, finalizzato all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche coerenti con la programmazione didattica;
 - b) viaggi di integrazione culturale finalizzati a promuovere una maggiore conoscenza del Paese e anche realtà di Paesi esteri;
 - c) partecipazione a manifestazioni o visite culturali anche interregionali, coerenti con gli obiettivi didattici programmati;
 - d) viaggi in posti e riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti didattiche abbiano sviluppato attività connesse a problematiche ambientali;
 - e) attività sportive di valenza formativa anche sotto il profilo di educazione alla salute (manifestazioni sportive scolastiche nazionali o in ambiente naturali).
- Visite guidate:
 - a) visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno.
 - b) visite aziendali o manifestazioni legate al mondo del lavoro.
- Soggiorni linguistici all'estero:

I soggiorni linguistici all'estero che si svolgono durante l'attività scolastica, comportando la

frequenza giornaliera di una scuola estera, sono da considerarsi attività didattica a tutti gli effetti.

- Scambi culturali:

Gli scambi culturali devono rispondere alle seguenti finalità:

- educazione interculturale;
- attuazione del partenariato che richiede l'elaborazione di un progetto didattico comune, anche attraverso il canale dei gemellaggi realizzati dagli Enti locali o da associazioni operanti sul territorio;
- partecipazione all'attività didattica tramite la frequenza delle lezioni, visite a località o imprese significative in relazione al progetto.

Gli scambi culturali/linguistici prevedono scambi di classi o per gruppi di alunni per classi con istituti europei o extra-europei in condizioni di accoglienza reciproca in famiglia.

- Alternanza scuola lavoro:
Le visite guidate in azienda, le attività professionalizzanti, l'alternanza scuola-lavoro sono attività didattiche. Non sono, quindi, da computare nei giorni destinati al turismo scolastico.
- Le uscite didattiche sul territorio sono autorizzate dal Dirigente Scolastico previa delibera del Consiglio di classe e previa acquisizione del consenso delle famiglie.

Art.3 – Pianificazione delle attività

Viaggi d'istruzione

- ✓ I viaggi di istruzione e le visite guidate sono deliberate dal Consiglio di Classe.
- ✓ Il "Piano" dovrà essere redatto di norma entro il 30 novembre con valenza per l'anno scolastico in corso; comunque almeno due mesi prima della data di partenza
- ✓ Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe in composizione di diritto ed elettiva, sono presentate all'ufficio di dirigenza con l'esatta indicazione dei seguenti elementi:
 - a) Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo;
 - b) nominativo docenti referenti, accompagnatori effettivi e supplente;
 - c) numero esatto di allievi partecipanti;
 - d) partecipazione di allievi diversamente abili;
 - e) spesa-unitaria massima (tetto di spesa).
- ✓ Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera il "Piano Annuale dei viaggi di istruzione". Al Consiglio di istituto spetta la delibera di adozione di detto "Piano", al dirigente scolastico l'esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione.
- ✓ All'interno del "Piano" il Collegio dei docenti, in relazione al calendario scolastico e all'organizzazione delle attività collegiali e didattiche (consigli di classe, attività di recupero, ecc.) stabilisce annualmente la settimana in cui effettuare i viaggi.
- ✓ Non possono essere organizzati viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione ed è fatto divieto, di norma, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne sia per ragioni di sicurezza sia perché l'itinerario fino a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità

formative dell'iniziativa. Limitatamente ai viaggi a lunga percorrenza è consentita l'effettuazione anche nelle ore notturne, così come previsto al punto 9.1 della C.M. n.291/92.

- ✓ Per il loro svolgimento, dovrà essere rispettato il comma 3 art.4 del presente regolamento.

Visite guidate

- ✓ I docenti proponenti dovranno presentare in segreteria la richiesta scritta almeno 40 gg. prima della data dello svolgimento della visita e dovranno prendere personalmente accordi con l'Ente, il Museo, la Galleria, la Ditta, ecc., oggetto della visita stessa.
- ✓ Il docente proponente potrà essere anche insegnante accompagnatore.
- ✓ La visita guidata prevede il ritrovo e lo scioglimento nell'Istituto scolastico, salvo diversamente stabilito.
- ✓ Della visita guidata saranno informati:
gli alunni, le famiglie e i docenti coinvolti, tramite il comunicato in bacheca del registro elettronico.
- ✓ Le visite guidate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico previa delibera del Consiglio di classe e previa acquisizione del consenso delle famiglie tramite presa visione del comunicato di cui sopra.

Durata complessiva di viaggi d'istruzione e visite guidate

- ✓ La durata dei viaggi d'istruzione, considerata l'opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa in massimo 6 (sei) giorni scolastici.

Art.4 – Destinatari

1. Destinatari dei viaggi:
 - di cui all'art.2, comma 1 (viaggi d'istruzione): tutti gli allievi dell'istituto;
 - di cui all'art.2, comma 2 (visite guidate): tutti gli allievi dell'istituto;
 - di cui all'art.2, comma 3 (soggiorni linguistici all'estero): tutti gli studenti della classe che vogliono aderire a tale attività formativa senza limitazioni di numero;
2. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell'iniziativa sarà favorito il raggruppamento di classi dello stesso anno di corso o, in alternativa, di un numero di allievi partecipanti che consenta di utilizzare un unico mezzo di trasporto dell'intero gruppo allievi-docenti.
3. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione e delle visite guidate relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione almeno dei due terzi degli allievi componenti la classe interessata.
4. La limitazione di cui al comma precedente non viene applicata per gemellaggi, attività sportive, stage linguistici, stage in alternanza scuola lavoro.
5. Per gli allievi non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.

6. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà.
7. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio, ove previsto, oltre a libretto-tesserino sanitario rilasciato dall'ASL competente, salvo altri documenti necessari.
8. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati.
9. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l'obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede.

Art.5 – Docente referente e accompagnatori

1. Il consiglio di classe individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti accompagnatori.
2. Il docente referente cura ogni adempimento organizzato.
Sue specifiche attribuzioni sono:
 - a) redige la proposta elaborata dal consiglio di classe;
 - b) verifica le prese visioni del comunicato da parte delle famiglie;
 - c) predispone l'elenco nominativo dei partecipanti dietro il versamento della caparra-cauzione;
 - d) si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all'art.4., comma 7;
 - e) riceve dalla segreteria i documenti necessari di viaggio, e gli elenchi dei nominativi partecipanti;
 - f) redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.
3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, di norma, individuato all'interno del consiglio di classe della classe partecipante.
4. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, con un minimo di 2 (due) accompagnatori.
5. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico.
6. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico. Tale

limitazione non si applica alle visite guidate e ai docenti con numero di classi assegnate superiore a nove.

7. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico conferire incarico di assistente aggiuntivo ad unità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di necessità di un supporto logistico-organizzativo. Deve comunque essere rispettata la proporzione docenti accompagnatori-allievi di cui al comma 5.
8. Il dirigente scolastico conferisce al docente referente l'incarico di "REFERENTE-ACCOMPAGNATORE" con il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una migliore organizzazione e coordinamento.
9. Ai sensi dell'art.2047 C.C. e art.61 della Legge n.312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati e al cui relativo elenco formulato secondo il quinto comma di detto articolo.
10. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.
11. I genitori degli alunni partecipanti, che lo richiedano, possono partecipare, in via eccezionale, a loro spese, alle iniziative promosse per motivata ragione valutata dal C.d.C..
12. Per i soli stage linguistici e a discrezione dei docenti organizzatori, sentito il parere dello Staff e del Dirigente scolastico, sarà possibile stabilire un numero massimo di partecipanti, al fine di ottimizzare l'organizzazione e garantire condizioni favorevoli e di massima sicurezza per gli studenti. A tale scopo i docenti organizzatori potranno invitare gli alunni interessati a presentare una candidatura e procedere ad una selezione. Le candidature pervenute saranno esaminate da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e dai docenti organizzatori. Ai fini della selezione per lo stage, la Commissione valuterà le candidature secondo i seguenti criteri, redigendo apposita graduatoria di merito:
 - Media complessiva dei voti (compresa dei decimali) basata sullo scrutinio finale dell'ultimo anno scolastico o quadrimestre disponibile (punti ricevibili da 0 a 10, equivalenti alla media dell'alunna/o);
 - Voto di condotta dello scrutinio finale dell'ultimo anno scolastico o quadrimestre disponibile (punti ricevibili da 0 a 10, equivalenti alla media dell'alunna/o);
 - Il punteggio totale per ciascun candidato è dato dalla somma dei due punteggi di cui sopra. Sono automaticamente esclusi dalle graduatorie tutte le studentesse e tutti gli studenti il cui voto di condotta è pari o inferiore a 7. In caso di parità di punteggio ha precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.Ad insindacabile giudizio della Commissione sarà possibile escludere dalla graduatoria studenti che abbiano riportato segnalazioni negative da parte dei docenti organizzatori per comportamenti scorretti durante precedenti stage o uscite didattiche.
13. I criteri di scelta possono essere estesi anche per eventuali manifestazioni di prestigio per la scuola.

Art.6 – Allievi diversamente abili

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola

comunica all'allievo o direttamente alle strutture riceventi la presenza di detti allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.

2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista, in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all'art.5, quinto comma, una unità aggiuntiva dedicata.
3. L'accompagnatore dell'allievo diversamente abile non deve necessariamente essere il docente di sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica, quale docente, collaboratore scolastico assegnato per l'assistenza alla persona, in deroga al divieto generale previsto dall'art.5, comma 12.

Art.7 – Organizzazione e gestione

L'intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola.

1. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti, che versano un importo per coprire l'intera spesa. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione. Il Consiglio d'Istituto ha predisposto un tetto massimo di spesa di € 1.200,00 per stage all'estero e € 600,00 per viaggi d'istruzione all'estero. Qualora il preventivo di spesa superi il tetto massimo qui stabilito, gli studenti e le famiglie hanno la facoltà di scegliere di annullare la propria partecipazione ed ottenere il rimborso totale di quanto pagato. A tal fine il Dirigente Scolastico prediligerà l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle normative di legge previste per le procedure d'acquisto (Dlgs 50/2016 e successive modificazioni).
4. Occorre sempre avvalersi del supporto di un'Agenzia di Viaggio, da selezionare nelle relative categorie merceologiche pubbliche e/o negli elenchi fornitori della scuola e iscritte alla FIAVET.
5. Per l'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico allo svolgimento dei Viaggi d'Istruzione e Visite Guidate, si elencano le procedure che devono essere rispettate e i documenti che devono essere consegnati alla segreteria, nel seguente Art.8.
6. La quota a saldo è versata, improrogabilmente entro 15 giorni prima della partenza.

Art.8 – Procedura amministrativa

Elenco delle procedure:

Viaggi di istruzione (in Italia o all'estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno):

1. Il Docente responsabile del viaggio d'istruzione, deve debitamente compilare l'apposito modello (scaricabile dal sito dell'istituto: modulo "proposta di visita guidata/viaggio d'istruzione") e inviarlo ad aris00800q@istruzione.it oppure consegnarlo brevi mano alla segreteria; in entrambi i casi occorre allegare il Verbale del CdC;
2. Il Docente responsabile del viaggio d'istruzione deve predisporre un comunicato, da inviare alle famiglie, con il luogo e un programma di massima, la richiesta di una caparra di:
 - Stage all'estero di € 300
 - Viaggi in Italia di più gg € 200

La somma sarà gestita dall'agenzia di viaggio secondo le proprie condizioni contrattuali.

Per i viaggi d'istruzione di un solo giorno, sarà richiesto un versamento, relativo al trasporto pari a 20 € / 30 € circa non rimborsabili.;

3. Una volta raccolto le caparre di tutti gli aderenti, la segreteria procederà alla richiesta di preventivo o al bandodi gara seguendo la bozza del programma di viaggio con luoghi, date, orari e attività da prenotare in loco (es: guide o ingressi a musei) predisposto dal Docente;
4. La partecipazione degli studenti non deve essere inferiore ai 2/3 del numero totale degli alunni che compongono la classe stessa, tranne nel caso di viaggio a conclusione di un progetto interclasse. I docenti accompagnatoridevono essere almeno 1 ogni 15 studenti più 1 di riserva. In presenza di studenti che si avvalgono della L.104/92, in accordo con la famiglia, è prevista la presenza di un ulteriore accompagnatore dedicato.
5. In caso di viaggi all'estero, il docente responsabile deve raccogliere e consegnare alla segreteria copia dei documenti necessari all'espatrio, prestando particolare attenzione agli studenti extracomunitari.
6. Al momento del ricevimento delle offerte da parte delle agenzie, la segreteria consegnerà copia delle stesse alla Commissione Tecnica del ns/Istituto, la quale dovrà espletare le seguenti funzioni:
 - Apertura delle buste;
 - Compilazione del prospetto comparativo di spesa;
 - Verbale con la scelta dell'agenzia e le motivazioni di tale scelta.
7. Il docente responsabile del viaggio d'istruzione predispone un comunicato, da inviare alle famiglie, con il programma dettagliato e il prezzo definitivo.

Art.9 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore (C.M. 291/92).

Approvato con il C.I. il 7/10/2023 con delibera n. 103.

San Giovanni Valdarno,
7/10/2023

Il Dirigente Scolastico
f.t.Prof Santi Roberto